



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 19.4.2006 e modificato con deliberazioni di C.C.
n. 5 del 5.02.2007, 10 del 21.2.2007 e 42 del 16.04.2010

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Gestore del servizio
Art. 3	Piano Finanziario
Art. 4	Istituzione della tariffa
Art. 5	Presupposto e articolazione della tariffa
Art. 6	Soggetti obbligati
Art. 7	Costo di gestione del servizio
Art. 8	Determinazione della tariffa
Art. 9	Tributo Ambientale
Art. 10	Attivazione del servizio
Art. 11	Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e
conduzione	
Art. 12	Rimborsi
Art. 13	Collaborazione degli uffici comunali
Art. 14	Commisurazione delle superfici
Art. 15	Decorrenza dell'obbligazione tariffaria
Art. 16	Esclusioni
Art. 17	Modalità d'applicazione della tariffa per le Utenze Domestiche
Art. 18	Composizione del nucleo familiare
Art. 19	Utenze Domestiche non residenti
Art. 20	Calcolo della tariffa per le Utenze Non Domestiche
Art. 21	Riduzioni tariffarie di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 22/1997
Art. 22	Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio economico
Art. 23	Commisurazione della tariffa delle Utenze Non Domestiche
Art. 24	Tariffa giornaliera di smaltimento
Art. 25	Verifiche e controlli
Art. 26	Applicazione e riscossione della tariffa
Art. 27	Violazioni e penalità
Art. 28	Gestione stralcio ex TARSU
Art. 29	Funzionario Responsabile
Art. 30	Trattamento dei dati
Art. 31	Rinvio ad altre disposizioni di legge
Art. 32	Norme transitorie
Art. 33	Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa, **avente natura tributaria, quale corrispettivo per la gestione del servizio di igiene urbana**, * * ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 5.2.1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158 .

La disciplina concerne, in particolare le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 2 Gestore del servizio

Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 5.2.1997, n. 22 e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente mediante affidamento ai sensi dell'art.113, del TUEL approvato con D.lgs 18.8.2000, n. 267.

Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, Gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 3 Piano Finanziario

Ai fini della determinazione della Tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del Decreto Legislativo n. 22/97, il Comune approva il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto delle forme di gestione dei vari servizi di igiene ambientale.

1. Il Piano Finanziario, definito dall'art. 8 del DPR 158/99 comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché l'eventuale ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
2. Il Piano Finanziario è corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la Tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati, rispetto al Piano dell'anno precedente, e le relative motivazioni.
3. **Sulla base del piano finanziario e della relazione illustrativa di accompagnamento, da redigersi entro il 30 novembre di ciascun anno, il Comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica), delle modalità di gestione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.** **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 4 Istituzione della tariffa

Al fine di provvedere alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, effettuata nel Comune di Garbagnate Milanese nelle forme di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità operative disciplinate dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è istituita una tariffa.

La tariffa, denominata "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" è istituita sulla base del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e determinata ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99. La tariffa è applicata dal 1.1.2006 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione della T.A.R.S.U.

Le situazioni tributarie denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

La tariffa è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa secondo le modalità previste all'art. 26 del presente regolamento.

Sono compresi nella tariffa le seguenti tipologie di rifiuti:

- i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;
- i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposita deliberazione comunale adottata dal C.C. in data 5.6.1998 n. 24 ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 22/97;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
- gli altri rifiuti compresi nell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 22/97.

Articolo 5 Presupposto e articolazione della tariffa

Il presupposto per l'applicazione della tariffa è l'occupazione o conduzione di locali e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. **

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.99 n. 158.

Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento Comunale del servizio.

Nelle zone in cui il servizio è istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.

La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile; la parte fissa è determinata in relazione ai costi che garantiscono la sussistenza del servizio, la parte variabile è relativa alla produzione presuntiva di rifiuti di ciascuna singola utenza.

In relazione a ciò la parte fissa della tariffa viene determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti, ed ad ogni altro costo riconducibile alle componenti essenziali del servizio.

La parte variabile è costituita dalle componenti inerenti alle quantità e alla qualità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri di proporzionalità, assicurando altresì le agevolazioni alle utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs 22/97 con le modalità previste dal presente Regolamento.

Le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- quelle operative delle utenze non domestiche;
- posti auto ad uso esclusivo di utenze domestiche;

La tariffa non comprende il servizio relativo agli imballaggi terziari, il cui ritiro, raccolta e avvio a recupero e/o smaltimento spetta ai produttori ed agli utilizzatori, rispetto ai quali il Gestore non svolge alcuna prestazione nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 6 Soggetti obbligati

La tariffa è dovuta da **chiunque (persona fisica o giuridica) occupi o conduca** ** locali e aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Qualora non sia individuabile il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione, la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia o dall'occupante, comunque determinato, se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigano.**

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.

Quest'ultimi comunque restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori.

*** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 7 Costo di gestione del servizio

L'Ente Gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e a quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del Regolamento Comunale e per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione.

Entro il 30 novembre di ciascun anno e comunque entro i termini utili per la predisposizione del bilancio, l'Ente Gestore, **se diverso dall'Amministrazione Comunale** **, è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il Piano Finanziario per gli interventi per l'esercizio successivo.

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. *** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 8 Determinazione della tariffa

La tariffa è determinata annualmente dal Comune ai sensi del DPR 27/04/99 n.158 sulla base del Piano Finanziario redatto dall'Ente Gestore.

Il competente organo dell'amministrazione comunale e successivamente dell'ATO allorché operativo, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile.

I parametri di riferimento sono indicati nel metodo normalizzato.

In caso di mancata adozione delle tariffe di cui al precedente comma s'intendono prorogate quelle in vigore.

La tariffa è commisurata ad anno solare ed ogni annualità costituisce un'autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; essa è applicata e riscossa dall'Ente Gestore nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'Ente Gestore non previsti dal Piano Finanziario.

Tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis del D.Lgs 446/97 la tariffa può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi al servizio di igiene urbana anche derivanti da richieste da parte del Comune di variazioni dell'entità e qualità nel servizio reso.

L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa deliberazione e non ha effetto retroattivo.

Qualora alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dall'Ente Gestore si accerti la mancata piena copertura dei costi, il recupero della differenza potrà avvenire mediante idoneo adeguamento tariffario in un massimo di due annualità

Articolo 9 Tributo ambientale

Il tributo ambientale di competenza dell'amministrazione provinciale, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97.

Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il soggetto gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, modalità stabilite per legge e comunque di comune accordo. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 10 **Attivazione del servizio**

Nel Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità dell'effettuazione del servizio di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani.

Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di igiene urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nelle aree pubbliche più vicine.

La sospensione temporanea del servizio di raccolta non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Articolo 11 **Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore del servizio l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune, i cui contenuti rispecchiano gli elementi indispensabili per il computo del tributo oltre che le ulteriori dichiarazioni a carico dell'utente richieste dalla legge o dal servizio.

La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti da apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite fax e posta elettronica, il giorno indicato nel rapporto ricevimento.

La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate.

Nel caso di variazioni, il soggetto passivo è tenuto a presentare nuova comunicazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione, l'intestatario rimane obbligato fino a quando non subentra un nuovo occupante/conducente/detentore o fino a quando dimostri di aver comunque cessato l'occupazione/detenzione/conduzione.

Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare i locali già assoggettati a tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.

L'ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto di perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della tariffa. L'ufficio anagrafe deve altresì comunicare periodicamente al soggetto gestore della tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza o domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.

Il gestore potrà intervenire d'ufficio nella variazione degli elementi dichiarati, ai fini dell'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (es. anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto ecc) provvedendo in quest'ultimo caso a comunicare ai soggetti interessati l'avvenuta variazione. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 12 **Rimborsi**

La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione all'Ente Gestore. **OMISSIS**

Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di cessazione in caso di avvenuta cessazione entro il giorno 15 del mese, a partire dal giorno 16 sarà computato il mese intero.

Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti.

Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.

L'utente può richiedere all'Ente Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme restituite all'utente spettano gli interessi legali secondo la misura dell'art. 1284 del codice civile.

Articolo 13 **Collaborazione degli Uffici Comunali**

Gli uffici comunali devono trasmettere tempestivamente al gestore del servizio le notizie necessarie per una corretta applicazione della tariffa, ed in particolare:

- le variazioni anagrafiche della popolazione residente;
- i provvedimenti relativi alle autorizzazioni all'esercizio di attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.;
- i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree.

Le suddette comunicazioni dovranno avvenire mediante collegamento telematico od utilizzando comunque sistemi informatici.

Il gestore al fine di aggiornamento delle banche dati può attingere, nei termini di legge, ad altre banche dati.

Articolo 14 **Commisurazione delle superfici**

Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo sia ai locali che alle aree.

Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

Non si tiene conto, in relazione alle utenze non domestiche, delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In ogni caso, il non assoggettamento alla tariffa è subordinato alla dimostrazione, a carico del contribuente, che nelle superfici interessate si producono esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 15 **Decorrenza dell'obbligazione tariffaria**

Per ogni anno solare la tariffa è corrisposta in base ai mesi di occupazione o conduzione dei locali ed aree.

Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di occupazione o conduzione in caso che la stessa sia avvenuta oltre il quindicesimo giorno del mese.

Le variazioni saranno computate agli effetti del calcolo della tariffa con lo stesso metodo di calcolo di cui al comma precedente.

Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno, in merito al numero dei componenti il nucleo familiare, decorrono dal semestre successivo a quello di effettiva variazione. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010 *

Articolo 16 Esclusioni

Agli effetti del presente Regolamento sono esclusi dall'applicazione della tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, i seguenti locali e aree scoperte che, per loro natura e/o per il particolare uso a cui sono destinati, non possono produrre rifiuti:

1. le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del Codice Civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;
2. le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
3. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70, dove non è possibile la presenza umana;
4. la parte degli impianti sportivi in cui è svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;
5. le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece riconducibili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.
6. edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato e i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie e simili) nonché i cimiteri;
7. locali privi di mobili e macchinari o di utenze;
8. fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.
9. le serre a terra
10. le aree scoperte adibite a viabilità delle stazioni di rifornimento carburanti

I locali di cui al comma precedente devono comunque essere dichiarati al gestore per consentirne l'eventuale controllo.

Articolo 17 Modalità d'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.

Ai fini della determinazione della Tariffa non si considera la variazione del numero di occupanti dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno e, pertanto, non deve essere nemmeno dichiarata.

Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti **Ka** e **Kb** previsti dalle tabelle 1A e 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

Qualora su una parte della superficie di un'utenza domestica sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta in base alla specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Le utenze domestiche costituite da box o cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già compresa per i locali di abitazione. **

* * in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 18 Composizione del nucleo familiare

I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto previsto dai coefficienti prescelti .

L'individuazione dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del comune di Garbagnate Milanese.

In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, centri socio educativi, istituti penitenziari e i lavoratori o studenti domiciliati fuori dal Comune di Garbagnate Milanese.

Tale periodo deve essere superiore a 9 mesi dell'anno solare e deve essere adeguatamente documentato.

Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Articolo 19 Utenze domestiche non residenti

La tariffa dell'utenza domestica che non ha residenti, di cui non sia acquisita la denuncia **omissis**, ovvero la dichiarazione del numero di persone occupanti l'immobile, è dovuta dal proprietario dei locali ed è calcolata sulla base di un numero presunto di occupanti come da seguente prospetto, fatte salve le verifiche d'ufficio:

**

Superficie dell'abitazione	Numero occupanti associati
Fino a 40 mq.	<u>1</u>
Da 41 a 70 mq	<u>2</u>
Da 71 a 90 mq	<u>3</u>
Da 91 a 110 mq	<u>4</u>
Da 111 a 200 mq	<u>5</u>
Oltre 200 mq	<u>6</u>

* * in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010 *

Articolo 20 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nella tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al DPR 158/99.

L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta.

Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti **Kc** e **Kd** di cui alle su citate tabelle per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle su citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.

Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (centri commerciali ecc.) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 21

Riduzioni tariffarie di cui all'art.49 del D.lgs 22/97

Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, secondo le modalità sotto riportate:

Utenze domestiche:

- Utenze domestiche che utilizzano il composte, riduzione del 10% sulla parte variabile;

Il Comune può concedere riduzioni al raggiungimento degli obiettivi annuali di miglioramento della quantità di rifiuti avviati al riciclo, attraverso l'abbattimento sulla parte variabile della tariffa.

Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni saranno determinate annualmente.

Utenze non domestiche:

Per le utenze non domestiche vengono annualmente concesse a conguaglio, previa verifica di idonea documentazione le agevolazioni di seguito riportate, da applicarsi sulla quota variabile della tariffa.

In particolare è concessa una riduzione del:

- 40% della quota variabile della tariffa nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti.
- 30% della quota variabile della tariffa nel caso in cui l'avente diritto dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti urbani e/o assimilati a soggetti, diversi dal Gestore, nella misura di almeno il 30% e fino al 50% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd);
- 50% della quota variabile della tariffa nel caso in cui l'avente diritto dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti urbani e/o assimilati a soggetti, diversi dal Gestore, nella misura di oltre il 50% della produzione determinata mediante il coefficiente di produttività specifico (Kd);

Le riduzioni di cui al comma precedente sono tra loro alternative e non cumulabili.

Tutte le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti certificato dal gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.

Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinare e concedersi nell'anno successivo e previa documentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento.

L'incidenza economica dell'applicazione delle riduzioni di cui sopra verrà valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine del rispetto del piano finanziario, sulla base dei dati forniti dal Gestore.

Articolo 22

Interventi a favore di soggetti in condizioni di disagio economico

Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizioni di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati.

Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza ma sarà finanziato direttamente dal Comune.

Le agevolazioni e gli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati dal competente organo comunale con apposito atto o provvedimento al quale si rinvia

Articolo 23

Commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche

Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, della parte variabile, in caso di locali o aree nei quali contestualmente e promiscuamente si producono rifiuti urbani, rifiuti speciali assimilati e rifiuti speciali non assimilati, siano essi pericolosi e non, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa, la superficie stessa da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto, distributori di carburante **30%**
- falegnameria e lavorazione del legno **30%**
- lavanderia a secco, tintorie non industriali **30%**
- studi dentistici, odontotecnici e radiologici, laboratori di analisi **20%**
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie **20%**
- altre attività diverse dalle precedenti **20%**

Non si fa luogo ad alcuna agevolazione, nel computo delle superfici relative alle aree scoperte operative.

Articolo 24 Tariffa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta una tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore o uguale a 183 giorni l'anno.

L'onere per l'utenza è determinato in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

La tariffazione di cui al DPR 158/1999, per le categorie 16 e 19 (banchi di mercato) è effettuata per le occupazioni di mercato stabile. Ogni altra tipologia di mercato (ex. Settimanale) è assoggettata al tributo come dai commi precedenti. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 25 Verifiche e controlli

Il gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni.

IN caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.

Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio, decorso tale termine, procede alla riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione.

In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della tariffa, il soggetto gestore ha la facoltà di:

- a) **invitare l'utente ad esibire o trasmettere atto o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;**
- b) **in caso di mancato adempimento da parte degli utenti a dette richieste, qualora sia necessario verificare all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici. Il gestore preavviso l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 (cinque) giorni prima al domicilio dell'interessato.**

- c) Utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (anagrafe, ed uffici comunali, camera di commercio, conservatoria di beni immobiliari, ufficio del territorio ecc.)

Dall'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l'applicazione della tariffa a nuovi utenti, o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione l'interessati, con invito contestuale a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nell'accertamento compiuto può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentarsi presso il comune competente all'applicazione della tariffa, ovvero inviare lettera raccomandata, fornendo la precisazione del caso. Queste ultime, ove riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Decorso il termine dei 30 giorni assegnati, ed in assenza o infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della Legislazione vigente.

In mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, la verifica o il controllo può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727/2729 Codice civile.

Dopo aver esperito i necessari controlli, il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla Legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, per i periodi cui la violazione si riferisce. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 26

Applicazione e riscossione della tariffa

La tariffa è applicata e riscossa, dal Gestore attraverso i servizi offerti dal sistema bancario e postale attuale, al fine che siano garantite le più estese forme di pagamento che, invia indicativa, si elencano:

- ❖ sportelli bancari sul territorio italiano (sistema MAV);
- ❖ sportelli Uffici Postali;
- ❖ sistema conto bancario/postale on-line
- ❖ sistema RID con addebito automatico sul conto corrente
- ❖ sportelli del Dipartimento Tributi del Comune.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in più rate, da determinarsi nel numero e nella scadenza stabilito dalla Giunta Comunale all'atto della approvazione annuale del piano finanziario, comunque non superiori a sei con scadenze almeno mensili. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 27

Violazioni e penalità

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti penalità sulla base della potestà sanzionatoria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il seguente schema:

<u>Fattispecie</u>	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
<u>Tardiva presentazione della comunicazione</u>	<u>€. 25,00</u>	<u>€. 500,00</u>
<u>Infedele dichiarazione</u>	<u>€. 50,00</u>	<u>€. 300,00</u>
<u>Omessa dichiarazione</u>	<u>€. 100,00</u>	<u>€. 500,00</u>
<u>Mancata restituzione dei dati richiesti</u>	<u>€. 25,00</u>	<u>€. 100,00</u>

Le penalità sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
Per il tardivo, parziale, omissivo pagamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/97. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 28 Gestione stralcio ex Tarsu

Dal 1° gennaio 2006 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente Tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 29 Funzionario Responsabile

Il Funzionario responsabile del tributo è nominato dall'Amministrazione Comunale e, in ogni caso, indicato nella deliberazione di approvazione annuale del Piano Finanziario. ***

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n.42/2010

Articolo 30 Il trattamento dei dati

L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
Il trattamento dei dati come previsto dal D.lgs. n.196/2003 viene effettuato dal soggetto gestore della Tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
Secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.
La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non avere all'esterno i dati trattati. **

** in vigore dal 1.1.2010 delibera C.C. n...42/2010

Articolo 31 Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 05 febbraio 1997, n. 22 e nel DPR 27 aprile 1999, n. 158, e successive modifiche e integrazioni, al "Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per le raccolte differenziate" nonché alle altre norme legislative e **al "Regolamento Generale delle entrate".**

** in vigore dal 1.1.2010 - delib. CC n. 42/2010

Articolo 32 Norme transitorie

Per la classificazione delle categorie delle utenze non domestiche, a far data dal 1° gennaio 2006, il Comune utilizzerà le categorie enunciate nell'allegato 1.
A far data dal 1° gennaio 2006 si assumeranno, temporaneamente, come valide:

- quanto alle superfici, le denunce in precedenza prodotte dalle utenze e comunque le superfici iscritte a ruolo;
- quanto al numero degli occupanti l'alloggio, tale dato sarà desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti verrà considerato un numero di occupanti determinato ai sensi dell'art.19.

Articolo 33 Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 gennaio 2006.

E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2010 **

** in vigore dal 1.1.2010 - delib. CC n. 42/2010

Classificazione delle categorie utenze non domestiche

1. Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
 - 1.1. Scuole ed oratori
 - 1.2. Uffici comunali
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
 - 8.1. Affittacamere
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta...
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato
 - 25.1 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercati generi alimentari
30. Discoteche, night club
 - 30.1 Club privati